

CAPITOLO XVII

MOTO D'ACQUA E SIMILARI

Come previsto nell'art. 5 del **Regolamento Regionale "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore"** la navigazione delle **moto d'acqua** e degli altri **mezzi similari** motorizzati possono avvenire alle seguenti condizioni:

a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole

b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa)

c) i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica quando previsto per legge

d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio

e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea

f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100

g) è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali

h) è vietata la navigazione nello specchio d'acqua compreso tra l'isola Bella e l'isola Superiore (isola dei Pescatori) e la riva antistante più prossima (Lido di Carciano - Hotel Lido Palace)

Le moto d'acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera purché l'unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).

All'interno di apposite aree concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci alla FIM, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00

alle ore 19.00, è ammesso il superamento della velocità massima di 30 km/h (16 nodi circa). In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità e non possono essere situate lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non. Le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne.

Le unità devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FIM ed essere in possesso di documento che ne certifichi l'uso agonistico.

E' facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l'uso delle moto d'acqua e degli altri mezzi simili nell'ambito del proprio territorio comunale.